



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CELENZA FABRIZIO, Presidente

LELLO MASSIMO, Relatore

BELLE BRUNELLA, Giudice

in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 979/2023 depositato il 20/09/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 129/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 18/07/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200474-2022 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della verifica generale,effettuata nel 2018 dall'AGE di Arezzo Ufficio Controlli,a carico della Soc2 SRL,emergeva che il Contribuente Resistente_1,socio ed amministratore alla data dell'accesso, nonche' intestatario di marchi utilizzati dalla Societa",aveva ceduto in qualita' di persona fisica ,in data 27/10/2016 la quota del 49% dei Marchi "Società_2" ed "etichetta" alla Società_3 ,che dalla stessa data diveniva anche socia della Società_2 SRL al 49%.

In dat 30/11/2018 la Parte produceva copia del bonifico effettuato in data 02/11/2016 dal Notaio Nom1 ,della somma a sostegno delle spese sostenute per la creazione,registrazione e valorizzazione dei marchi della Societa' "Società_4 ed associati SPA.

Pertanto l'Ufficio rilevava che in data 27/10/2016 il Sig.Resistente_1 cedeva alla Società_3 il 49% del Marchio Società_2 ed Società_5 al prezzo di 4.800.000,00 ed in pari dat veniva ceduta alla citata Societa' anche il 49% della Società_2 SRL ad un prezzo di euro 1.700.000,00

Tale corrispettivo non veniva dichiarato nel mod unico 2017 presentato per l'anno d'imposta 2016.

A seguito di tutto cio' tale corrispettivo l'Ufficio riteneva che la somma di euro 4,800.000,00 ricevuta dal Sig. Res1 per la cessione dei marchi dovesse ricondursi ai redditi imponibili ai sensi dell'art 67 comma1 del DPR 917 del 1986.

Su tale importo,quindi ,veniva determinato,in aderenza alla normativa vigente per il periodo d'imposta 2016, il contributo di solidarieta',di cui al quadro CS nella misura di euro 141.321,00 da riportare tra gli oneri deducibili di cui al rigo RN 35.

Avverso tutto cio',il Sig Resistente_1 presentava tempestivo ricorso.

La CTP accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione l'Ufficio presentava tempestivo atto di appello.

Controdeduceva la Parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 10/09/2025,dall'esame degli atti,ritiene che preliminarmente vada valutato il fatto, se i proventi derivanti da una cessione di un marchio possano essere ricompresi tra i redditi imponibili.

Per giurisprudenza consolidata ,la cessione di un marchio del titolare persona fisica,non rileva ai fini impositivi, non essendo riconducibile alla categoria dei redditi d'impresa e dei redditi di lavoro autonomo,ne' alla categoria residuale dei redditi diversi di cui all'art 67 del TUIR.

Infatti il titolare del marchio puo' trasferire liberamente il segno distintivo del marchio,indipendentemente dal trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

L'art 2469 del C.C testualmente recita"chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio

idoneo a distinguere i prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato".

Da cio',risulta incontestato che,la titolarita' dei marchi in questione fosse in capo all'odierno Contribuente e che questi ne abbia disposto la cessione della quota del 49% che conseguenzialmente risulta al di fuori del reddito d'impresa e dall'esercizio di un'attivita imprenditoriale.

Un'interpretazione estensiva dell'art 67 del TUIR che ricomprenda la cessione del marchio in un'attivita' d'impresa ,quindi,non risulta consentita,stante la tassativita' dell'elencazione dei redditi diversi.

Quindi,nella attuale fattispecie,trattandosi di cessione di un marchio ad un soggetto diverso,il soggetto cedente si spoglia della proprieta' e quindi di ogni diritto sul bene stesso.

Il Corrispettivo,infatti,non deriva dall'assunzione di obblighi di fare,non fare o permettere in capo al cedente, bensì dal trasferimento al cessionario del diritto di uso esclusivo per la totalita' o parte di prodotti o servizi per il quale il marchio risulta registrato.

Quindi,non essendo riconducibile tale corrispettivo ai redditi diversi,non risulta possibile l'applicazione dell'art 67 del TUIR,con la conseguenziale non assoggettabilita' ad imposizione erariale.

Correttamente ,quindi,i Giudici di prime cure hanno chiaramente esplicitato tale concetto ed hanno accolto il ricorso del Contribuente.

Pertanto ,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

La Corte condanna la Parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 5000,00 piu' accessori.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e condanna la parte Appellante alle spese del grado liquidate in euro 5.000,00 piu' accessori.

Così e' deciso.

Firenze 10/09/2025